



PROCURA DELLA REPUBBLICA

presso il Tribunale di PESCARA

Segreteria amministrativa tel. 085 4532502

procura.pescara@giustizia.it prot.procura.pescara@giustiziacerit.it

Prot.n.

Pescara 23/09/2020

Al Consiglio dell'Ordine degli Avvocati

Pescara

Chieti

Lanciano

Teramo

Vasto

OGGETTO: Rilascio informazioni presso gli sportelli della Procura di Pescara.

Per la massima diffusione tra gli iscritti (anche tramite pubblicazione nei rispettivi siti web), si trasmette l'allegata disposizione relativa al rilascio –anche per le vie brevi- di informazioni richieste dal difensore, precisando altresì quanto segue:

- 1) La Procura della Repubblica di Pescara riceve il pubblico al piano 2 presso gli sportelli dedicati separatamente al cittadino e all'avvocato, senza necessità di prenotazione;
- 2) L'orario degli sportelli è il seguente: dal lunedì al venerdì 10.00-13.00; il martedì e il giovedì 16.00-17.00;
- 3) L'utenza deve essere munita di dispositivi di protezione individuale;
- 4) È presente un servizio di controllo ed orientamento dell'utenza ed è disponibile la pec serviziocopie.procura.pescara@giustizia.it per l'invio di richieste;
- 5) E' necessario munirsi di delega o di nomina.

Per eventuali chiarimenti o segnalazione di criticità, il Responsabile del settore è la dr.ssa Sonia Bulferi, capo area 1- sonia.bulferi@giustizia.it.

Il Dirigente

Dr.ssa Emanuela Zannerini

Emanuela Zannerini

emanuela.zannerini@giustizia.it; 085/4532501-3314200566



P.P. 1/20
P.D. 1/20



PROCURA DELLA REPUBBLICA

presso il Tribunale di PESCARA

Segreteria amministrativa tel. 085 4532502

procura.pescara@giustizia.it prot.procura.pescara@giustiziacert.it

Prot.n. 491/2020/ut.

Pescara 23.09.2020

DISPOSIZIONE DIRIGENZIALE RILASCIO INFORMAZIONI EX ART. 335 CPP

Premesso che l'art. 335 c.p.p. dispone quanto segue:

"1. Il pubblico ministero iscrive immediatamente, nell'apposito registro custodito presso l'ufficio, ogni notizia di reato che gli perviene o che ha acquisito di propria iniziativa nonché, contestualmente o dal momento in cui risulta, il nome della persona alla quale il reato stesso è attribuito.

2. Se nel corso delle indagini preliminari muta la qualificazione giuridica del fatto ovvero questo risulta diversamente circostanziato, il pubblico ministero cura l'aggiornamento delle iscrizioni previste dal comma 1 senza procedere a nuove iscrizioni.

3. Ad esclusione dei casi in cui si procede per uno dei delitti di cui all'articolo 407, comma 2, lettera a), le iscrizioni previste dai commi 1 e 2 sono comunicate alla persona alla quale il reato è attribuito, alla persona offesa e ai rispettivi difensori, ove ne facciano richiesta.

3-bis. Se sussistono specifiche esigenze attinenti all'attività di indagine, il pubblico ministero, nel decidere sulla richiesta, può disporre, con decreto motivato, il segreto sulle iscrizioni per un periodo non superiore a tre mesi e non rinnovabile.

3-ter. Senza pregiudizio del segreto investigativo, decorsi sei mesi dalla data di presentazione della denuncia, ovvero della querela, la persona offesa dal reato può chiedere di essere informata dall'autorità che ha in carico il procedimento circa lo stato del medesimo".

Rilevato che con Provvedimento n. 37/2018 del 17.05.2018 è stato disciplinato l'iter decisionale in merito alle richieste di accesso civico generalizzato (Circolare DOG n.55828.U del 07.03.2018);

Attesa la necessità di regolamentare alcune delle attività di informazione al pubblico e segnatamente la trattazione delle istanze presentate ex art.335 c.p.p. dall'indagato, dalle parti offese, dai loro difensori, si stabilisce quanto segue:

L'informazione relativa alle iscrizioni sul Registro delle notizie di reato può essere richiesta:

- 1) dall'indagato (persona iscritta nel registro notizie di reato)
- 2) dalla persona offesa
- 3) dai difensori dell'indagato e della persona offesa, allegando:

- a) la nomina a difensore (art.27 disp. att.c.p.p.) ovvero la delega dell'assistito ad acquisire le informazioni munita di firma;
- b) il tesserino rilasciato dall'ordine di appartenenza, se trattasi di legale non noto all'ufficio.

La richiesta deve essere effettuata compilando il modulo predisposto dall'ufficio (reperibile anche sul sito) e allegando copia del documento di identità del richiedente; il rilascio del certificato, qualora positivo, necessita dell'autorizzazione del magistrato titolare del procedimento e pertanto sarà restituito non prima di 10 giorni dalla richiesta.

La richiesta può essere depositata presso gli sportelli, ovvero trasmessa tramite la propria pec sulla pec serviziocopie.procura.pescara@giustiziacert.it. Tramite lo stesso mezzo sarà trasmessa la attestazione richiesta.

Con riferimento alla ipotesi di cui al comma 3 ter dell'art. 335 cpp (stato del procedimento), tale informazione può essere rilasciata oralmente alla parte offesa che esibisca allo sportello idonea documentazione (esempio: copia della denuncia querela), decorso il termine previsto dalla norma.

L'avvocato che necessita di conoscere il numero del procedimento ed il nome del magistrato assegnatario può essere notiziato anche oralmente allo sportello, previa verifica della esistenza del mandato difensivo agli atti del fascicolo su SICP, ovvero sulla base della documentazione esibita dall'istante (ad es. copia della querela, copia del verbale di arresto o sequestro ecc.). Qualora tale verifica non sia attuabile nell'immediato, la risposta ~~sarà inviata~~ al difensore sarà inviata tramite posta elettronica o comunicazione telefonica.

Laddove la richiesta di informazioni riguardi atti o fatti registrati a **mod.45**, l'ufficio può fornire -senza consultare il PM assegnatario- direttamente la seguente risposta: "Non risultano iscrizioni suscettibili di comunicazioni" (art.110 bis disp. att. c.p.p.).

Del rilascio di tali informazioni il personale assegnato allo Sportello terrà specifica annotazione su apposito registro, indicando la data del rilascio delle informazioni, il nominativo del richiedente (indicando se avvocato o privato) ed il numero di procedimento.

Tale adempimento è necessario ed imprescindibile e va eseguito in occasione di ogni rilascio di informazione per le vie brevi.

Si comunichi.

Si trasmetta al Consiglio dell'Ordine degli Avvocati.

Il Dirigente

Dr.ssa Emanuela Zannerini

Emanuela Zannerini

Il Procuratore Aggiunto della Repubblica

Dr.ssa Annarita Martini

